1. **Nome**

A norma degli artt. 60 e segg. del Codice Civile Svizzero e del presente Statuto è costituita un’associazione denominata “[nome]”.

La sua durata è indeterminata.

1. **Sede**

L’associazione ha sede in [comune politico].

1. **Scopo**

L’associazione ha per scopo: [scopo dell’associazione…].

1. **Mezzi**

I mezzi dell’associazione sono costituti da contributi dei soci, ricavi del patrimonio sociale e ricavi dell’attività commerciale.

1. **Responsabilità dei soci**

Gli obblighi finanziari dell’associazione sono garantiti unicamente dal suo patrimonio: è esclusa la responsabilità personale dei soci.

I soci sono tenuti ad un contributo annuo fissato dall’assemblea sociale.

Colui che cessa di essere socio è tenuto al contributo per l’esercizio in corso.

1. **Ammissione dei soci**

Ogni persona fisica e giuridica può diventare socio, è necessario inoltrare una richiesta scritta.

L’assemblea sociale può rifiutare l’ammissione anche senza indicarne i motivi.

1. **Cessazione dell’appartenenza**

La qualità di socio non si può alienare né trasmettere per successione e cessa:

1. nel caso di persone fisiche, mediante recesso, esclusione o decesso;
2. nel caso di persone giuridiche, mediante recesso, esclusione o scioglimento.
3. **Recesso**

Ogni socio può recedere dall’associazione inoltrando le proprie dimissioni per lettera raccomandata al domicilio legale dell’Associazione.

Il termine di dimissioni è di 30 giorni.

1. **Esclusione**

Un socio può essere escluso dall’associazione in qualsiasi momento anche senza fornire un motivo.

L’assemblea sociale decide in merito all’esclusione.

1. **Organi**

Gli organi dell’associazione sono:

1. l’assemblea sociale;
2. il consiglio;
3. l’organo di revisione interno.
4. **Assemblea sociale**

Un’assemblea sociale ordinaria deve aver luogo annualmente entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio annuale.

Un’assemblea sociale straordinaria si riunisce su richiesta di un quinto dei soci e su convocazione del presidente o, in caso di sua assenza o impossibilità, su convocazione di altro membro del consiglio.

Tutte le assemblee sono regolarmente costituite, qualsiasi sia il numero di soci presenti.

1. **Convocazione**

I soci vengono convocati all’assemblea sociale con un preavviso di almeno 30 giorni, per iscritto e con allegato l’ordine del giorno.

Purché nessun socio vi si opponga, un’assemblea di tutti i soci può tenersi anche senza rispettare le formalità della convocazione.

1. **Diritto di voto**

Ogni socio ha diritto ad un voto; le decisioni vengono prese a maggioranza assoluta dei voti presenti o rappresentati.

I soci possono farsi rappresentare da un altro socio o, se minorenni, dalla persona che detiene l’autorità parentale, mediante procura scritta.

Le votazioni si effettuano per alzata di mano. Su richiesta, è possibile votare a scrutinio segreto.

Nelle risoluzioni sociali concernenti un interesse privato od una controversia giuridica fra l’associazione da una parte ed un socio, il suo coniuge od un suo parente in linea retta dall’altra parte, il socio è escluso per legge dal diritto di voto.

Le decisioni dell’assemblea sociale possono anche essere prese per iscritto. In questo caso il consiglio stabilisce le modalità della votazione e le comunica a tutti i soci, ognuno dei quali ha diritto di richiedere la discussione orale e la conseguente convocazione di un’assemblea.

1. **Competenze dell’assemblea sociale**

L’assemblea sociale è l’organo superiore dell’associazione. Si pronuncia su tutti gli oggetti iscritti all’ordine del giorno e su tutto quanto non ha delegato statutariamente o mediante delibera particolare ad altri organi.

Non è possibile prendere una risoluzione sopra oggetti non debitamente preannunciati.

L’assemblea ha i seguenti compiti inalienabili:

1. modifica dello statuto;
2. ammissione ed esclusione dei soci;
3. determinazione del contributo annuale;
4. approvazione dei conti;
5. elezione e revoca dei membri del consiglio, nonché sorveglianza e discarico per il loro operato;
6. elezione e revoca dell’organo di revisione interno e discarico per suo operato.
7. **Consiglio**

Il consiglio si compone di una o più persone fisiche che rappresentano l’associazione verso l’esterno.

I membri del consiglio restano in carica fino all’assemblea sociale ordinaria successiva; è ammessa la loro rielezione e possono essere destituiti dall’assemblea in ogni momento.

Essi possono dimettersi presentando per iscritto le loro dimissioni in seduta ordinaria o convocando un’assemblea sociale straordinaria.

Il consiglio elegge un presidente ed un segretario, quest’ultimo non deve necessariamente appartenere al consiglio.

Il presidente convoca regolarmente, secondo le necessità, il consiglio.

Ogni membro del consiglio può esigere dal presidente, indicando i motivi, la convocazione immediata di una seduta.

Le decisioni del consiglio sono prese a maggioranza dei voti emessi. Il presidente ha voto preponderante.

Sulle discussioni e decisioni è tenuto un processo verbale, firmato dal presidente e dal segretario.

Le decisioni possono essere prese anche sotto forma dell’annuenza scritta ad una proposta, purché la discussione orale non sia chiesta da nessun membro del consiglio.

1. **Competenze del consiglio**

Il consiglio rappresenta l’associazione e gestisce l’attività nella misura in cui non abbia delegato la gestione, in particolare ha le seguenti attribuzioni:

1. l’alta direzione e il potere di dare le istruzioni necessarie;
2. la definizione dell’organizzazione;
3. l’organizzazione della contabilità;
4. la gestione dell’attività, la nomina e la revoca delle persone incaricate della gestione e della rappresentanza;
5. l’alta vigilanza sulle persone incaricate della gestione, in particolare per quanto concerne l’osservanza della legge, dello statuto, delle istruzioni a loro date;
6. la preparazione dell’Assemblea generale e l’esecuzione delle sue deliberazioni;
7. l’avviso al giudice in caso di eccedenza dei debiti.
8. **Organo di revisione interno**

L’assemblea sociale nomina uno o più soci quale revisore interno dei conti, con il compito di verificare la contabilità e di consegnare un rapporto all’assemblea sociale ordinaria successiva.

1. **Esercizio contabile**

L’esercizio contabile ha inizio il 1. gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

1. **Scioglimento**

Lo scioglimento può essere pronunciato in ogni tempo dall’assemblea sociale, tale deliberazione richiede la maggioranza assoluta di tutti i soci.

Se detto *quorum* non è raggiunto, può essere deliberata la convocazione di una seconda assemblea, la quale dovrà indicare che l’associazione potrà essere sciolta mediante voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

1. **Liquidazione**

La liquidazione spetta ai membri del consiglio, a meno che l’assemblea sociale non attribuisca tale incarico ad altre persone.

La liquidazione avviene secondo le norme applicabili alla società anonima.

Una volta estinti tutti i debiti, un eventuale patrimonio è devoluto, secondo decisione dell’assemblea sociale, ad un ente giuridico che persegua uno scopo simile e che benefici dell’esenzione fiscale.

1. **Comunicazioni e pubblicazioni**

L’organo di pubblicazione dell’associazione è il Foglio Ufficiale Svizzero di Commercio (FUSC).

Le comunicazioni dell’associazione ai soci si effettuano per iscritto o per email. Sono riservate le disposizioni relative alla convocazione di cui all’art. 12 del presente statuto.

1. **Entrata in vigore**

Il presente statuto è stato adottato dall’assemblea del [data] a [luogo]

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
|  | Il Presidente |  | Il Segretario |  |

**Informazioni**

Lo statuto deve essere steso in forma scritta, deve contenere le necessarie disposizioni circa il fine, i mezzi e gli organi dell’associazione e deve essere adeguato alle circostanze ed alle proprie esigenze. Sebbene non vi sia alcun obbligo in merito è consigliabile rivolgersi ad un legale per la stesura.

**Art. 1:** il nome dell’associazione deve essere riportato sulla notificazione di iscrizione (art. 92 lett. a ORC).

**Art. 2:** la sede (comune politico) deve essere riportata sulla notifica di iscrizione (art. 92 lett. b ORC). L’associazione non è obbligata a fissare una sede statutaria; è infatti ammissibile prevedere una sede itinerante, stabilendo ad esempio che la sede si trovi presso il domicilio del presidente oppure presso il domicilio del segretario. In questo caso nella notifica dovrà figurare l’indirizzo presso (c/o) il quale l’associazione è domiciliata e dovrà essere prodotta la dichiarazione di domiciliazione (vedi notificazione).

**Art. 3:** lo scopo dell’associazione è indicato in modo preciso e sintetico nello statuto in modo da permettere ai terzi di identificare il campo di attività dell’associazione, anche se conviene evitare formulazioni eccessivamente restrittive per non vincolare il perseguimento degli obiettivi è opportuno evitare formulazioni eccessivamente lunghe in quanto lo scopo deve essere riportato sulla notifica di iscrizione (art. 92 lett. g ORC) e viene pubblicato nell’estratto.

**Art. 4:** la formulazione circa i mezzi dell’associazione deve essere chiara e permettere ai terzi di valutare se il patrimonio dell’associazione può essere sufficiente per far fronte agli impegni presi. I mezzi di cui dispone l’associazione devono essere riportati sulla notifica di iscrizione (art. 92 lett. h ORC). È immaginabile un ampio ventaglio di possibilità: un ammontare fisso, un ammontare stabilito dall’assemblea o dal consiglio, un contributo una tantum (per esempio all’ammissione) e/o ripetuto nel tempo per esempio annualmente, un importo massimo ed un minimo, un contributo minimo annuale e eventuali ulteriori contributi stabiliti dall’assemblea (o dal consiglio). Gli statuti devono fissare dei contributi coerenti all’attività dell’associazione. Nel caso in cui l’associazione svolga un’impresa in forma commerciale dovranno essere indicati quali mezzi anche i proventi dell’attività dell’associazione.

**Art. 5:** salvo diversa indicazione statutaria, i soci sono responsabili unicamente per i contributi statutariamente stabiliti e sono responsabili unicamente verso l’associazione e non verso i creditori. Lo statuto può stabilire (ad esempio) una responsabilità ulteriore per i soci o per alcuni fra loro, in questo caso la notifica deve contenere una precisa indicazione in merito e deve essere prodotto un elenco dei soci personalmente responsabili (vedi notificazione). È essenziale che lo statuto stabilisca chiaramente ogni dettaglio in merito alla responsabilità personale ed all’obbligo di effettuare eventuali versamenti suppletivi.

**Art. 6:** l’assemblea risolve circa l’ammissione e l’esclusione dei soci. Lo statuto può prevedere differentemente, in questo caso è opportuno disciplinare chiaramente le procedure di ammissione e di eslcusione. È ipotizzabile prevedere diverse categorie di soci: ad esempio fondatori, sostenitori, individuali, membri di diritto, membri collettivi. Lo Statuto deve indicare eventuali categorie, i criteri discriminanti, e le differenze nei diritti (ad esempio di voto) e negli obblighi (ad esempio per i contributi). Per associazioni mantello è possibile prevedere (per esempio) dei soci collettivi (altre associazioni e/o persone giuridiche) e prevedere per essi un numero di voti in base a criteri oggettivi quali (ad esempio) numero di soci, fatturato,… (ad esempio: “Le sezioni locali dispongono di 1 voto ogni 10 soci arrotondati per difetto”). Un minore può essere socio, purché abbia la capacità di discernimento (art. 19 CC).

**Art. 8:** la legge prevede il diritto di dimettersi dall’associazione purchè sia annunciata almeno sei mesi prima della fine dell’anno solare, o se è previsto un periodo amministrativo, sei mesi prima dell’anno della fine di questo. Si tratta di diritto dispositivo: le parti possono quindi prevedere un termine inferiore, come è stato fatto nel presente modello per facilitare l’uscita di un socio che non intende più partecipare alla vita associativa. La forma delle dimissioni non è prescritta dalla legge, lo statuto prevede che sia fatto per lettera raccomandata per una questione di prova.

**Art. 9**: l’assemblea delibera in merito all’esclusione del socio. Lo statuto può indicare dei gravi motivi per cui è possibile l’esclusione oppure prevedere che l’esclusione non debba essere motivata: se lo statuto stabilisce una di queste fattispecie, in caso di controversia, il giudice non ha potere di controllo sui motivi di un’esclusione. I soci esclusi o che si sono dimessi non hanno alcun diritto al patrimonio sociale e sono statutariamente tenuti al versamento del contributo per il periodo contabile in corso.

**art. 10:** gli statuti devono definire chiaramente gli organi dell’associazione. La legge obbliga l’associazione a dotarsi di un ufficio di revisione abilitato dall’Autorità di Sorveglianza sui Revisori solo se, per due esercizi consecutivi, sono superati due dei valori seguenti: a) somma di bilancio di 10 milioni di franchi; b) cifra d’affari di 20 milioni di franchi; c) 50 posti di lavoro a tempo pieno in media annua. In questo caso l’associazione è soggetta ad una revisione ordinaria e deve prevedere un Ufficio di revisione iscritto nel registro di commercio (da indicare nella notificazione). Negli altri casi un Ufficio di revisione è facoltativo. Questo statuto presuppone che l’associazione non è soggetta alla revisione ordinaria e prevede un organo statutario di controllo interno.

**Art. 11:** l’assemblea ordinaria è di regola convocata durante il primo trimeste dell’anno di riferimento. È possibile prevedere un termine entro il quale l’assemblea straordinaria dev’essere convocata dopo che ne è stata fatta richiesta.

**Art. 12:** ~~l~~o statuto deve contenere imperativamente disposizioni in merito alla convocazione dell’assemblea. Per evitare controversie è opportuno poter comprovare la convocazione (ad esempio per email comprovato da ricevuta, lettera raccomandata). È anche opportuno inviare la convocazione con largo anticipo.

**Art. 13**: le decisioni vengono prese con la maggioranza dei membri presenti. Lo Statuto può tuttavia prevedere, per alcune questioni, una maggioranza qualificata, ad es. la maggioranza assoluta (si raggiunge con la maggioranza dei voti più uno) oppure un determinato *quorum* (due terzi, tre quarti, ecc.) previsto ad esempio per lo scioglimento (vedi **art. 19**). Sono ipotizzabili anche dei *quorum* di presenza che in questo caso vengono espressamente esclusi (**art. 11**).

**Art. 14:** le assemblee sono tenute mediante riunione dei soci le cui decisioni sono verbalizzate, ma è anche possibile prendere delle decisioni per iscritto (ad esempio urna di voto, lettera firmata di tutti i soci) secondo l’**art. 13**.

**Art. 16:** le norme relative al Consiglio vengono formalizzate dettagliatamente nello statuto. Salvo disposizione contraria dello statuto, nulla vieta che dei i terzi (non soci) possono essere membri del consiglio; è anche ipotizzabile, come in questa fattispecie, che il consiglio possa delegare una parte delle sue competenze a terzi (ad esempio direttori). L’associazione è libera di disporre in merito all’organizzazione del Consiglio direttivo siccome la legge non prevede disposizioni imperative.

**Art. 17:** la legge obbliga l’associazione a dotarsi di un organo di controllo solo se, per due esercizi consecutivi, supera due dei valori seguenti: a) somma di bilancio di 10 milioni di franchi; b) cifra d’affari di 20 milioni di franchi; c) 50 posti di lavoro a tempo pieno in media annua. In tal caso. L’associazione deve designare un ufficio di revisione e farlo iscrivere a registro di commercio se oltrepassa i valori fissati dall’art. 69b, cpv. 1, CC; si tratta di associazioni molto grandi che sono sottomesse per legge alla revisione ordinaria. In questo caso dovrà essere eletto un revisore (indipendente ed abilitato) che si occuperà della revisione ordinaria. Si tratta di un obbligo legale e lo statuto non può derogare. Se un socio, personalmente responsabile o tenuto ad eseguire versamenti suppletivi lo chiede, l’associazione deve far verificare la sua contabilità mediante revisione limitata, effettuata da un ufficio di revisione (indipendente ed abilitato), indipendentemente dal raggiungimento delle soglie legali di cui sopra.

Il presente modello di statuto non prevede la responsabilità personale dei soci e neppure prevede l’obbligo di fornire versamenti suppletivi. E presupponendo che le precitate soglio non sono oltrepassate è possibile disciplinare liberamente la revisione.

Se lo statuto o l’assemblea sociale prevedono che l’associazione non effettua una revisione della contabilità, sia ordinaria sia limitata, è comunque ipotizzabile (come nel caso in esame) che essa vigili sull’operato dell’amministrazione. In questo caso le persone che si occupano del controllo non devono essere iscritte nel registro di commercio come uffici di revisione. Denominazioni come “organo di controllo” o “revisori dei conti” sono autorizzate.

**Art. 18:** lo Statuto definisce un periodo contabile che corrisponde a quello solare, detta indicazione è necessaria per le dimissioni dei soci e la loro eventuale responsabilità a versare il contributo per l’anno in corso ed è rilevante per la convocazione dell’assemblea.